



Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro

DR 2507 dell'11/06/25

**Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro
DR 2507 dell'11/06/25**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del regolamento didattico dell'Università di Catania, l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative delle attività didattiche della Scuola di Specializzazione (SdS) in Medicina del Lavoro, nonché il rapporto di formazione specialistica degli iscritti alla stessa, in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. La Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, rientra tra le scuole di specializzazione di area sanitaria e afferisce all'Area 3 – Servizi Clinici, Classe delle Specializzazioni in Sanità pubblica
3. La Scuola è articolata in quattro anni di corso, corrispondenti a 240 CFU, non suscettibili di abbreviazione.
4. La Scuola afferisce alla Scuola di Medicina e al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, presso il quale ha sede la segreteria didattica.

Art. 2 – Finalità della Scuola

1. La Scuola provvede alla formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia attraverso l'acquisizione di competenze culturali e professionali per lo svolgimento della relativa professione sanitaria. Lo specialista in Medicina del Lavoro deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della Medicina del Lavoro.
2. La Scuola di Specializzazione, attraverso percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali, si propone il conseguimento di obiettivi formativi di cui si rinvia a quanto riportato nell'Allegato al D.M. 68/2015.
3. La Scuola conferisce il diploma di "Specialista in Medicina del Lavoro".
4. Lo specialista in Medicina del Lavoro deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali di base:
 - l'acquisizione di conoscenze mirate di fisica, chimica generale ed inorganica, fisica e chimica applicate, fondamenti chimici delle tecnologie, ingegneria chimica, ingegneria delle tecnologie e sistemi di lavorazione, ingegneria sanitaria ed ambientale, fisiologia, biochimica generale, clinica e molecolare, tossicologia, genetica medica, microbiologia, anatomia patologica, tecniche e medicina di laboratorio, psicologia ed informatica;
 - conoscere ed applicare la metodologia epidemiologica per la sorveglianza ed il controllo delle malattie e degli infortuni negli ambienti di lavoro;
 - conoscere la storia naturale, la frequenza, l'impatto sulla qualità della vita, l'impatto sociale e sanitario delle principali patologie correlate al lavoro con particolare riferimento all'idoneità lavorativa e alla riabilitazione;
 - valutare i fattori di tipo genetico, ambientale e comportamentale che influenzano la salute dei lavoratori e conoscerne il meccanismo d'azione;

- conoscere ed applicare le principali metodologie cliniche, di laboratorio e strumentali, al fine di valutare lo stato di salute dei lavoratori;
- conoscere ed applicare le principali normative in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- conoscere ed applicare i modelli di prevenzione primaria, secondaria e terziaria e di promozione della salute nei luoghi di lavoro;
- conoscere ed applicare i principi dell'etica e della deontologia professionale;
- inquadrare adeguatamente tutti fattori di rischio chimici, fisici, biologici e comportamentali relativi agli ambienti di lavoro per le diverse tecnologie, sistemi di lavorazione ed impiantistica;
- comunicare ai lavoratori i rischi sanitari cui sono soggetti;
- esprimere giudizi di idoneità, inidoneità e idoneità con prescrizioni per le diverse mansioni ed essere in grado di individuare i lavoratori ipersuscettibili;
- organizzare e gestire un Servizio di Medicina Preventiva dei lavoratori aziendale o pubblico;
- saper gestire i rapporti con: datore di lavoro, responsabile del servizio prevenzione e protezione, responsabile dei lavoratori per la sicurezza, servizio pubblico di Medicina del Lavoro, enti assicurativi ed assistenziali, autorità giudiziaria;
- impostare la sorveglianza sanitaria ed il monitoraggio biologico per i lavoratori a rischio alla luce di adeguati studi tossicologici e genetici;
- informare i lavoratori degli accertamenti sanitari e riferirne i risultati;
- raccogliere un'accurata anamnesi lavorativa, espletare un completo esame clinico, selezionare le indagini diagnostiche, esprimere diagnosi cliniche mirate individuando eventuali nessi causali con i rischi lavorativi, ambientali o non occupazionali;
- analizzare le cause, porre le diagnosi ed avviare la terapia d'urgenza per gli infortuni professionali;
- formulare indicazioni per terapia ed il recupero clinico e funzionale di lavoratori con patologie od infortuni professionali;
- compilare certificati e referti secondo le normative;
- impostare indagini epidemiologiche per individuare modificazioni dello Stato di salute o di benessere dei lavoratori in funzione di rischi lavorativi;
- consigliare adeguatamente misure preventive, ergonomiche, organizzative e dispositivi di protezione individuale.

Art. 3 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola: a) il Consiglio della Scuola; b) il Direttore.

1. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti presso la Scuola, nonché da una rappresentanza degli specializzandi in numero pari al 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore, eletti con le modalità previste dal Regolamento elettorale di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio della scuola:
 - Propone al dipartimento di afferenza il regolamento didattico della scuola ed eventuali sue modifiche/integrazioni, nonché eventuali modifiche/integrazioni all'ordinamento didattico della stessa;

- individua le strutture sanitarie esterne per la costituzione e l'aggiornamento della rete formativa della scuola, secondo la normativa vigente, volte a favorire il funzionamento della Scuola e le propone al Dipartimento di afferenza;
 - definisce la programmazione annuale delle attività didattico-formative della Scuola contenente, tra l'altro, l'affidamento degli insegnamenti ai professori e ricercatori universitari, al personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito indicato con SSN) in servizio in strutture della rete formativa della scuola di specializzazione e ai docenti esterni nel rispetto delle percentuali previste dalla normativa vigente, che sottopone al Dipartimento di afferenza;
 - formula i percorsi formativi degli specializzandi con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e professionalizzanti, ivi inclusa la rotazione degli specializzandi nell'ambito della rete formativa;
 - definisce il programma annuale di formazione individuale dello specializzando, indicando il grado di autonomia dello stesso relativamente allo svolgimento delle diverse attività assistenziali;
 - designa annualmente i tutor ai quali assegnare gli specializzandi e stabilisce le modalità di svolgimento del tutorato;
 - mette in atto le azioni finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionale;
 - coordina le attività didattiche della scuola, deliberando anche in ordine al calendario degli esami annuali e di quello finale;
 - individua gli specializzandi per lo svolgimento di attività formative fuori rete formativa o all'estero;
 - riconosce gli studi svolti dagli specializzandi all'estero o fuori rete formativa;
 - assolve ad ogni altro compito ad esso attribuito dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e dai Protocolli d'intesa regionali e relativi Accordi attuativi dalla legge o dai regolamenti
3. Nella fase transitoria, per la contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni, le funzioni del Consiglio della Scuola sono affidate ad un Comitato ordinatore di cui al D.M. 68/2015.
 4. La Direzione della Scuola è affidata ad un Professore universitario di ruolo del settore MED/44.
 5. Il Direttore dura in carica per un quadriennio ed è rieleggibile per una sola volta. Il Direttore presiede il Consiglio della Scuola.
 6. L'elettorato passivo per la carica di direttore della Scuola è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio al meno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo
 7. Il Direttore sovrintende e coordina le attività della Scuola; ha la responsabilità amministrativa degli atti preordinati al regolare funzionamento della Scuola e della regolare tenuta delle attività formative.
 8. Sono, inoltre, compiti del Direttore:
 - promuovere l'attività della Scuola;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio della Scuola;
 - vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico della Scuola;
 - coordinare il piano delle attività di tirocinio professionale per gli specializzandi, nell'ambito della Rete formativa della Scuola, e vigilare sull'attuazione dei relativi

programmi formativi e su ogni eventuale impedimento al corretto e completo svolgimento dei medesimi;

- istruire gli argomenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio della Scuola;
- comunicare al dipartimento di afferenza e alla Scuola di Medicina che provvederà all'inoltro all'Osservatorio Regionale per la Formazione Medico Specialistica tutte le variazioni dei presupposti, delle condizioni e degli standard che avevano consentito l'accreditamento della Scuola;
- tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e dai Protocolli d'intesa regionali e relativi Accordi attuativi.

9. Il direttore può adottare, in caso d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola che dovranno essere ratificati nella prima seduta utile dello stesso Consiglio.

10. Su proposta del Direttore, il Consiglio della Scuola nomina tra i Docenti un Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

11. Su proposta del Direttore, il Consiglio della Scuola nomina tra i docenti un Segretario.

ART. 4 - Corpo Docente

1. Il corpo docente della Scuola è costituito da Professori di ruolo, dai Ricercatori universitari e dal personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola.
2. Il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola (MED/44).
3. Il personale dirigente del Servizio sanitario regionale delle Strutture coinvolte nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di "Professore a contratto" fa parte del Consiglio della Scuola e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.

Art. 5 - Attività formative e relativa tipologia

1. Per il conseguimento del Titolo di Specialista in Medicina del Lavoro, lo specializzando in formazione deve acquisire n.240 CFU complessivi.
2. I percorsi didattici sono articolati in attività formative di cui al successivo comma 3, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da settori scientifico-disciplinari.
3. Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:
 - a. attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
 - b. attività caratterizzanti a cui sono assegnati 210 CFU;
 - c. attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
 - d. attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU;
 - e. altre attività (conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali) a cui sono assegnati 5 CFU.
4. Le Attività di base sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando.
5. Le Attività caratterizzanti sono articolate in un ambito denominato "tronco comune" identificato dai Settori scientifico-disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni, coordinati da un docente che corrisponde al titolare della disciplina prevalente nella Scuola, nonché da un Ambito denominato "Discipline specifiche della tipologia Medicina del Lavoro", nel quale ricade il SSD della Scuola (MED/44).

6. Le Attività Affini e Integrative comprendono Settori scientifico-disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.
7. Le Attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione.
8. Le Altre Attività comprendono crediti finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua.
9. Le attività formative della Scuola, inoltre, si suddividono in:
 - a) attività didattiche frontali (ADF)**
 - Lezioni ex-cathedra
 - Casi clinici
 - Seminari su argomenti specifici attinenti tematiche multidisciplinari che ricadono nel SSD MED/44
 - Altre attività (conferenze, congressi, meetings clinici, journal club, etc.)
 - Partecipazione alle ricerche cliniche in svolgimento nelle sedi di frequenza
 - b) attività didattiche professionalizzanti (ADP)**
 - attività pratiche e di tirocinio
10. Almeno il 70% del complesso delle attività formative di cui al comma 3 del presente articolo, pari a 168 CFU, è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) volte alla maturazione di specifiche capacità professionali.
11. Il quadro generale delle attività formative previste dalla programmazione didattica della Scuola unitamente ai requisiti specifici disciplinari, i cui SSD devono obbligatoriamente essere indicati nel piano di studi, nonché le prescrizioni relative all'Ordinamento didattico, come da normativa vigente, sono riportati **negli Allegati** al presente regolamento.

Art. 6 – Rete formativa e Tutor specialistici

1. La Scuola opera nell'ambito di una Rete formativa, utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella specifica banca dati dell'offerta formativa ed aggiornate ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica. Le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle Università interessate.
2. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante il periodo, e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile dell'attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale o dello specializzando.

3. Ogni specializzando durante l'intero percorso di studi viene assegnato a più Aziende ed Istituzioni della Rete Formativa. Le modalità di tale rotazione vengono stabilite annualmente dal Consiglio della Scuola.
4. Sulla base degli incarichi conferiti annualmente, il Consiglio della Scuola provvederà alla nomina dei tutor specialistici nelle strutture ospedaliere e territoriali convenzionate.
5. Il tutor è di norma un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano gli specializzandi, al quale è affidata la guida dello specializzando nelle attività formative, deliberate dal Consiglio della Scuola
6. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Art. 7 - Formazione fuori rete formativa

1. Gli specializzandi possono svolgere un periodo di attività professionalizzante in una struttura fuori rete formativa italiana o estera, purché non vengano superati i diciotto mesi di permanenza rispetto al periodo formativo complessivo rappresentato dalla durata legale della scuola di specializzazione.
2. Il consiglio della scuola di specializzazione dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione e il tutor di riferimento, nonché verificare l'accettazione formale della struttura ospitante.
3. Le attività formative da svolgere presso la struttura ospitante dovranno essere in coerenza con gli obiettivi formativi della scuola di specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale.
4. Con riferimento all'attività formativa da svolgere presso strutture sanitarie italiane o estere non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, la Scuola propone al dipartimento di afferenza appositi motivati accordi.
5. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea certificazione attestante l'attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunto e il giudizio complessivo ottenuto. Di tale valutazione si tiene conto in sede di esame di profitto annuale.
6. Le coperture assicurative sia per responsabilità civile contro terzi relative ad attività in area sanitaria sia per i rischi professionali sono a carico della struttura ospitante, o dello stesso specializzando in caso di indisponibilità di quest'ultima.

Art. 8 – Ammissione alla Scuola

1. L'ammissione alla Scuola avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.

Art. 9 - Frequenza

1. I medici in formazione specialistica sono tenuti ad effettuare un orario pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno (attualmente pari a 38 ore/settimana), comprensivo sia delle attività professionalizzanti che della didattica frontale.
2. La frequenza dello specializzando deve risultare da badge magnetico (ove previsto) o da apposita scheda personale di rilevazione mensile della presenza.
3. L'accertamento della presenza spetta al Dirigente/responsabile di U.O. a cui è affidato il soggetto in formazione specialistica.

Art.10 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n.230/1995 gravano sulla

struttura sanitaria per quanto riguarda gli specializzandi che si trovino presso le strutture medesime.

2. I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dell'unità operativa cui sono assegnati e devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli.
3. La formazione di base è a cura dell'Azienda ospedaliera ospitante.

Art. 11 - Libretto di formazione dello specializzando

1. Le attività formative svolte dallo specializzando sono documentate e certificate in apposito libretto individuale annuale di formazione specialistica. In tale libretto sono riportati dettagliatamente dallo specializzando attività e interventi.
2. Il libretto-diario, firmato anche mensilmente dal tutore individuale, deve altresì contenere un giudizio, espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività, sulle capacità e le attitudini dello specializzando.
3. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione alla prova finale annuale.

Art. 12 - Prove di verifica delle attività formative

1. Ai fini delle periodiche verifiche di profitto, la Scuola può predisporre prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere certificate dal tutor professionale.
2. I giudizi sulle capacità e le attitudini dello specializzando, espressi dai tutor preposti alle singole attività (tutor specialistici), sono annotati sull'apposito libretto-diario.

Art. 13 - Modalità di svolgimento della prova finale e dell'esame di diploma

1. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto, nonché dei giudizi del/i tutor individuale/i per la parte professionalizzante. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta dinnanzi ad una Commissione composta da 7 docenti, proposta dal Consiglio della Scuola ed approvata dal Dipartimento di afferenza.
3. Lo studente sceglie l'argomento della tesi sotto la guida di un relatore, individuato tra i docenti di un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola.
4. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.
5. La Commissione formula il voto finale di diploma tenendo conto per il 50% del curriculum degli studi e per il 50% dello svolgimento della prova finale. La valutazione della prova finale si basa sul giudizio espresso dal relatore, nonché sul giudizio della Commissione sulla prova espositiva della tesi e sul *curriculum degli studi*.
6. La valutazione della Commissione è espressa in settantesimi; il titolo può essere conseguito solo nel caso di votazione minima pari ad almeno 42/70. La Commissione, in caso di votazione massima (70/70), può concedere la lode su decisione unanime.
7. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.

8. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specialista in Medicina del Lavoro, corredato dal supplemento al diploma rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando.

Art. 14 - Piano degli studi

1. Il piano didattico annualmente approvato dal Consiglio della Scuola indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.
2. Il piano formativo complessivo della scuola (**Piano degli Studi**), contenente l'elenco delle attività di didattica frontale e delle attività professionalizzanti articolate nei 4 anni di corso, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento, è riportato **nell'Allegato 2** al presente regolamento.

Art. 15 - Disposizioni finali e norme transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.

Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro	
Ordinamento didattico (All. 2 D.I. 402/2017)	
Principi culturali, scientifici e tecnici del programma didattico adottato dalla scuola	<p>Il programma didattico adottato dalla Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro dell'Università degli Studi di Catania si basa su principi culturali, scientifici e tecnici che mirano a fornire una formazione completa e aggiornata ai futuri medici del lavoro.</p> <p>1. Principi culturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdisciplinarietà: Il programma promuove la collaborazione tra diverse discipline per affrontare in modo olistico le sfide della medicina del lavoro, combinando: medicina, epidemiologia, psicologia, fisica, chimica, ingegneria e diritto. - Etica professionale: l'importanza dell'etica nella pratica medica è sottolineata per garantire il rispetto dei diritti dei pazienti/lavoratori, la loro dignità e la loro integrità fisica e psichica. - Sensibilità culturale: Il programma incoraggia la comprensione delle diverse culture e contesti lavorativi per migliorare la comunicazione tra medici, lavoratori, figure della sicurezza e datori di lavoro. <p>2. Principi scientifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evidence-based medicine: la formazione si basa su dati scientifici validati e aggiornati per garantire una pratica medica basata sulle migliori evidenze disponibili. - Ricerca scientifica: gli studenti sono incoraggiati a partecipare alla ricerca per ampliare le conoscenze nel campo della medicina del lavoro e contribuire all'evoluzione della disciplina e alla conoscenza scientifica. - Prevenzione e promozione della salute: la medicina del lavoro si focalizza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie e la promozione della salute nel contesto lavorativo, evidenziando l'importanza dell'individuazione precoce dei rischi e dell'adozione di misure preventive. <p>3. Principi tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Competenze pratiche: il programma si concentra sullo sviluppo di competenze tecniche e pratiche necessarie per svolgere efficacemente le attività di medicina del lavoro e di igiene industriale, come la valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria e la gestione delle emergenze. - Tecnologia e innovazione: gli studenti sono sono

	<p>incoraggiati ad interagire con le ultime tecnologie e innovazioni nel campo della medicina del lavoro e dell'igiene industriale, come la telemedicina, la robotica e l'intelligenza artificiale, per migliorare la qualità e l'efficienza della loro pratica.</p> <p>- Formazione continua: Il programma enfatizza l'importanza della formazione continua e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per rimanere aggiornati sulle nuove scoperte e sviluppi nel campo della medicina del lavoro e dell'igiene industriale.</p> <p>In sintesi, la scuola di specializzazione in medicina del lavoro dell'Università degli Studi di Catania si basa su principi culturali, scientifici e tecnici che mirano a formare medici del lavoro competenti, etici e aggiornati, in grado di affrontare le sfide e le esigenze del mondo del lavoro.</p>
<p>Procedimento adottato per la definizione degli obiettivi/risultati della formazione e la relazione di coerenza con l'analisi della professionalità</p>	<p>Il percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Catania è coerente con gli standard previsti dai Decreti Interministeriali n. 68 del 04.02.2015 e n. 402 del 13.06.2017.</p> <p>Il procedimento adottato per la definizione degli obiettivi/risultati della formazione è:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificazione delle competenze professionali richieste: in primo luogo, sono state analizzate le competenze professionali necessarie per un medico del lavoro, tenendo conto dei requisiti normativi, delle aspettative del mercato del lavoro e delle esigenze del settore. Questa analisi ha incluso consultazioni con esperti del settore, datori di lavoro, organismi di regolamentazione. 2. Definizione degli obiettivi di apprendimento: sulla base delle competenze professionali identificate, sono stati definiti gli obiettivi di apprendimento specifici per il programma di specializzazione. Gli obiettivi di apprendimento sono chiari, misurabili e realistici, e dovrebbero riflettere le conoscenze, le abilità e le competenze che gli studenti dovrebbero acquisire al termine del programma. 3. Sviluppo del curriculum: lo sviluppo curriculare comprende le attività pratiche e le modalità di valutazione, aspetti didattici e metodologici di insegnamento. Il curriculum è stato progettato per garantire una formazione completa e aggiornata, integrando conoscenze teoriche, competenze pratiche e principi etici. 4. Coerenza tra obiettivi e professionalità: durante la progettazione del curriculum, è stato importante assicurarsi che gli obiettivi di apprendimento siano coerenti con le competenze professionali richieste nel settore della medicina del lavoro. Ciò significa

	<p>che gli studenti dovrebbero essere adeguatamente preparati a svolgere le funzioni e le responsabilità di un medico del lavoro al termine del programma di specializzazione.</p> <p>5. Monitoraggio e revisione: infine, è importante implementare un processo di monitoraggio e revisione del programma di specializzazione per garantire che gli obiettivi di apprendimento siano continuamente allineati con le esigenze del settore e le evidenze scientifiche più avanzate nel campo della medicina del lavoro. Questo può includere il monitoraggio delle performance degli studenti, il feedback degli studenti e delle figure coinvolte nella formazione.</p> <p>In sintesi, la definizione degli obiettivi e dei risultati della formazione della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Catania implica un processo di analisi delle competenze professionali richieste, la definizione degli obiettivi di apprendimento e la progettazione di un curriculum coerente con queste esigenze. Il monitoraggio e la revisione periodica del programma assicurano che gli obiettivi di apprendimento rimangano rilevanti e allineati con le esigenze del settore.</p>
<p>Metodologia di programmazione formativa e didattica e criteri adottati per l'articolazione di percorsi di insegnamento/apprendimento</p>	<p>La metodologia di programmazione formativa e didattica adottata dalla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Catania si è concentrata sui seguenti punti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi dei bisogni formativi: sono state analizzate le esigenze formative del campo della medicina del lavoro, identificando le competenze chiave e le conoscenze necessarie per i futuri medici del lavoro. Questa analisi si è basata su ricerche, sondaggi, feedback degli stakeholder e tendenze emergenti nel settore. 2. Definizione degli obiettivi di apprendimento: sulla base dell'analisi dei bisogni formativi, sono stati definiti gli obiettivi di apprendimento specifici per il programma di specializzazione. Questi obiettivi dovrebbero riflettere le conoscenze, le competenze e le abilità che gli studenti dovrebbero acquisire durante il corso. 3. Sviluppo del curriculum: con gli obiettivi di apprendimento ben definiti, si sviluppa il curriculum, che comprende i contenuti didattici, le metodologie di insegnamento, le attività pratiche e le modalità di valutazione. Il curriculum dovrebbe essere flessibile, integrato e basato sull'approccio evidence-based, per garantire una formazione completa e aggiornata. 4. Metodologie didattiche: le metodologie didattiche adottate includono lezioni frontali,

	<p>convegni, seminari, workshop, studio individuale, apprendimento basato su problemi (PBL), apprendimento basato su casi (CBL) e apprendimento collaborativo. L'obiettivo è di combinare diverse modalità di insegnamento per stimolare l'apprendimento attivo e critico, favorire lo sviluppo di competenze pratiche e promuovere l'interazione tra studenti e docenti.</p> <p>5. Formazione pratica: la formazione pratica è un elemento fondamentale dei percorsi di insegnamento/apprendimento nella medicina del lavoro. Gli studenti potranno svolgere tirocini, stage o attività pratiche in ospedali, aziende, centri di ricerca o istituzioni pubbliche e private per applicare le conoscenze teoriche acquisite e sviluppare competenze professionali direttamente sul campo.</p> <p>6. Valutazione dell'apprendimento: la valutazione dell'apprendimento può essere basata su diverse modalità, come esami scritti, orali, test pratici, valutazioni in itinere, presentazioni, progetti e partecipazione alle attività didattiche. L'obiettivo della valutazione è di verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e garantire che gli studenti abbiano acquisito le competenze e le conoscenze necessarie per la pratica professionale.</p> <p>7. Monitoraggio e revisione: è importante monitorare e aggiornare regolarmente il programma di specializzazione per garantire che rimanga rilevante e allineato con le esigenze del settore e le evidenze scientifiche più avanzate. Questo può includere: il monitoraggio delle performance degli studenti, il feedback degli studenti e delle figure coinvolte nella formazione, l'analisi delle tendenze del mercato del lavoro e delle innovazioni nel campo della medicina del lavoro, il continuo aggiornamento scientifico.</p>
Fonti documentali di riferimento (culturali, scientifiche, tecniche)	<p>La Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Catania si fonda su una vasta gamma di fonti documentali di riferimento per garantire che la formazione sia completa, aggiornata e basata sulle migliori evidenze disponibili. Di seguito è riportata una lista di categorie di fonti documentali che sono solitamente utilizzate come riferimento in tali programmi:</p> <p>1. Libri di testo: i libri di testo di medicina del lavoro, medicina preventiva, epidemiologia, igiene industriale, tossicologia e altre discipline correlate forniscono una base solida per la comprensione teorica dei concetti e delle pratiche fondamentali.</p> <p>2. Riviste scientifiche: Le riviste specializzate in medicina del lavoro, salute pubblica, epidemiologia</p>

	<p>e altre discipline correlate sono fonti preziose di conoscenze aggiornate e basate sull'evidenza.</p> <p>3. Norme Tecniche, Linee guida e raccomandazioni: Organizzazioni internazionali come: l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), l'International Labour Organization (ILO), l'Ente Italiano di Normazione (UNI) e l'International Organization for Standardization (ISO), ecc., forniscono norme tecniche, linee guida e raccomandazioni basate sulla ricerca, l'evidenza per la prevenzione e la gestione delle malattie e degli infortuni sul lavoro.</p> <p>4. Legislazione e normative: Le leggi e le normative nazionali e internazionali relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, come il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro in Italia (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.) e le direttive dell'Unione Europea, sono fonti importanti per comprendere gli obblighi legali e le responsabilità dei medici del lavoro.</p> <p>5. Rapporti e pubblicazioni di organizzazioni di settore: Le organizzazioni, come l'European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), il National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) negli Stati Uniti e il Health and Safety Executive (HSE) nel Regno Unito, ecc., forniscono rapporti, studi e pubblicazioni utili per rimanere aggiornati sulle tendenze e le innovazioni nel campo della medicina del lavoro.</p> <p>6. Conferenze e seminari: la partecipazione a conferenze e seminari nazionali e internazionali in medicina del lavoro e discipline correlate consente di apprendere le ultime scoperte e di confrontarsi con esperti del settore.</p> <p>7. Corsi di formazione e aggiornamento: la formazione continua e l'aggiornamento professionale sono fondamentali per mantenere le competenze e le conoscenze aggiornate. I medici del lavoro possono partecipare a corsi di formazione e aggiornamento offerti da associazioni professionali, istituti di ricerca e università.</p> <p>8. Materiali didattici online: piattaforme di apprendimento online e risorse didattiche digitali, come video, podcast e corsi online, offrono un accesso flessibile a contenuti formativi aggiornati e di alta qualità.</p>
--	--

QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro
Coorte 2022/23

TAF	AMBITO	CFU		ADF		ADP	
ATTIVITA' DI BASE	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	5		5		0	
CARATTERIZZANTI	TRONCO COMUNE	15		0		15	
	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA (MED/44)	195		55		140	
AFFINI O INTEGRATIVE		5		5		0	
PROVA FINALE		15				15	
ALTRE ATTIVITA'		5		5			
	TOTALE CFU	240		70		170	

REQUISITI DISCIPLINARI- SETTORI OBBLIGATORI

MED/09 Medicina interna

MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio

MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare

MED/32 Audiologia

MED/33 Malattie apparato locomotore

MED/35 Malattie cutanee e veneree

MED/42 Igiene generale e applicata

MED/43 Medicina legale

MED/44 Medicina del Lavoro (Settore Specifico della Tipologia)